



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

Indirizzi in allegato

Oggetto: Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C127/02. Indirizzi in materia di tensione di vapore massima della benzina ai sensi della direttiva 98/70/CE.

Con la comunicazione 2020/C127/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20/04/2020, la Commissione europea ha espresso il proprio indirizzo agli Stati membri in relazione all'applicazione della direttiva 98/70/CE (relativa alla qualità dei carburanti) per quanto attiene alla tensione di vapore massima della benzina.

Si intende, con la presente circolare, portare gli operatori e le autorità di controllo a conoscenza dei contenuti di tale comunicazione e individuare gli adempimenti necessari ad assicurarne una corretta attuazione.

La direttiva 98/70/CE prevede un valore limite pari a 60 kPa per la tensione di vapore della benzina in commercio nel periodo "estivo" (ossia dal 1° maggio di ogni anno). Tale norma è recepita in Italia nel decreto legislativo n. 66/2005.

La Commissione europea osserva che la notevole riduzione della domanda di benzina, dovuta alle misure adottate nella corrente situazione di emergenza sanitaria, ha causato una giacenza di benzina destinata al periodo invernale (con tensione di vapore superiore a 60 kPa) che verosimilmente non potrà essere venduta ed esaurita prima del 1° maggio.

Ciò determina l'impossibilità del rifornimento e della commercializzazione della benzina conforme al valore limite del periodo estivo prima dell'esaurimento delle giacenze presenti nelle strutture di stoccaggio oggi in uso.

In tale quadro, la Commissione europea afferma che, attesa l'eccezionalità della situazione di crisi, l'esigenza di garantire la continuità della disponibilità di carburante e l'esiguità dei rischi ambientali di un limitato rinvio della data di applicazione del valore limite della tensione massima di vapore, il principio di proporzionalità che governa le procedure di controllo/sanzione conduce a consentire la commercializzazione, dopo il 1 maggio, dei quantitativi di benzina con tensione di vapore superiore a 60 kPa in giacenza a tale data.

Tale principio di proporzionalità trova anche un riflesso, secondo la Commissione, nella circostanza che l'articolo 8 della direttiva 98/70/CE, relativo ai controlli sulle caratteristiche dei carburanti, non

impone specifici periodi di esecuzione (specialmente se, come nel caso di specie, si fa riferimento al controllo di una sola delle caratteristiche previste dalla direttiva).

Si tratta, in altri termini, di una deroga limitata al tempo necessario all'esaurimento delle giacenze esistenti al 1° maggio e finalizzata a fronteggiare la situazione eccezionale determinatasi a seguito dell'emergenza pandemica in atto.

Al riguardo, viene prescritta la condizione che gli Stati provvedano a notificare alla Commissione, entro il 15 maggio, i quantitativi effettivi della benzina in esame in giacenza alla data del 1° maggio e il periodo previsto per il relativo esaurimento.

Su tali basi, al fine di assicurare una corretta ed efficace attuazione dell'indirizzo dato agli Stati dalla comunicazione della Commissione, si richiede ai soggetti in indirizzo di utilizzare il formato messo a disposizione dalla Commissione europea (allegato alla presente) al fine di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria:

- a) entro il giorno 11 maggio, i quantitativi effettivi della benzina con tensione di vapore superiore a 60 kPa in giacenza al 1° maggio e il periodo previsto per la relativa vendita;
- b) entro il 15 maggio 2020 e, successivamente, ogni sette giorni, i dati relativi ai quantitativi totali di benzina di cui alla lettera a) venduti al termine della precedente settimana civile.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuerà e notificherà alla Commissione europea, sulla base dei dati della lettera a), i quantitativi di benzina in giacenza e il periodo previsto di esaurimento richiesti dalla comunicazione n. 2020/C127/02 e, sulla base dei dati della lettera b), la data di esaurimento di tali quantitativi, ove precedente al termine del periodo notificato.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà inoltre a comunicare alle autorità competenti per i controlli le sopra indicate date notificate alla Commissione europea.

Si evidenzia in tutti i casi che la deroga ammessa dalla Commissione europea ha esclusivamente ad oggetto il valore limite relativo alla tensione massima di vapore, per il limitato periodo di tempo in esame, senza alcuna incidenza sulla continuazione delle ordinarie attività di controllo relative a tutte le altre caratteristiche e prescrizioni previste, per i carburanti, dalla direttiva 98/70/CE e dal decreto legislativo n. 66/2005.

Giusy Lombardi

Indirizzi dei destinatari

Unione Petrolifera
c.a dott.ssa Marina Barbanti
Direttore generale
pec: unionepetrolifera@pec.it

Assocostieri
c.a. Avv. Dario Soria
Direttore Generale
pec: assocostieri@pec.it

Assopetroli
c.a. dott.ssa Maria Delfina Gandolfo
Segretario Generale
pec: assopetroli@pec.it

Gruppo API
c.a. dott. Francesco Luccisano
Responsabile Relazioni Esterne
pec: italianapetroli@pec.gruppoapi.com

e p.c.

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitività energetica
c.a. dott.ssa Rosaria Fausta Romano
pec: dgmereen.dg@pec.mise.gov.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Generale
c.a. dott. Marcello Minenna
pec: adm.direttore@pec.adm.gov.it

Corpo della Guardia di Finanza
Comando Generale della Guardia di Finanza
c.a. Comandante Generale Giuseppe Zafarana
pec: comando.generale@pec.gdf.it

Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea
c.a. Ambasciatore Maurizio MASSARI
pec: rap.ue.bruxelles@cert.esteri.it